



P-2020-1035 17.03.2020

Al Titolare dell'U.S.R.A.

Al Titolare dell'U.S.R.C.

**Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia dell'Aquila**

Ai Sindaci dei Comuni del Cratere

**Al Dirigente del Settore
Ricostruzione Privata
del Comune di L'Aquila**

e p.c.

**Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia**

**Al Presidente delle Federazione
degli Ingegneri d'Italia**

**Agli Iscritti all'Ordine
degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila**

**Al Presidente dell'Ordine
degli Architetti, P.P.C.
della Provincia dell'Aquila**

**Al Presidente dell'Ordine
dei Periti e dei Periti Laureati
della Provincia dell'Aquila**

**Al Presidente del Collegio
dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia dell'Aquila**

Atteso lo stato emergenziale che sta coinvolgendo non solo l'Italia;

tenuto conto che con il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 sono state imposte misure restrittive sull'intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

tenuto conto che con il D. L. 08 marzo 2020 sono state individuate "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" datato 14 marzo 2020;

tenuto conto che le vigenti normative speciali per la ricostruzione prevedono scadenze e penali per ogni fase della procedura, dalla progettazione fino al rientro nelle abitazioni;





continuando a considerare la ricostruzione post sisma 2009 e la ricostruzione post sisma 2016 e 2017 tra le priorità per il nostro territorio, e preso atto che ben poche delle attività connesse possono essere svolte con il telelavoro o con lo smart working;

considerato inoltre che all'interno degli studi professionali, nei cantieri, nei locali utilizzati per le assemblee condominiali o consortili, negli uffici pubblici, all'interno delle strutture per la fornitura dei materiali, negli uffici delle imprese ed in ogni altro luogo ove si svolgono le attività lavorative non è sempre possibile rispettare le necessarie misure minime di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 e che questo determina di fatto che le principali attività per la riparazione dei danni causati dal sisma sono sospese;

vista la circolare n. 2 emanata il 13 marzo 2020 dal Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila, che si allega alla presente, volta a concedere una proroga sulla durata dei lavori;

ritenendo che tale previsione, che ben ricalca lo spirito dei provvedimenti emanati per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, possa essere estesa a tutti gli interventi volti al ripristino dell'agibilità sismica post sisma 06 aprile 2009

tutto quanto su premesso,

si invitano i Comuni del Cratere, e più in generale tutti quelli ove sono in corso interventi post sisma 2009, a voler far propri i contenuti della Circolare richiamata.


Inoltre, ritenendo che lo spirito della circolare stessa possa considerarsi esteso ad ogni attività connessa alla ricostruzione, si invita a voler sospendere l'applicazione di scadenze e, quindi, delle relative penali per ogni attività, professionale e di impresa, connesse alla ricostruzione stessa per un periodo almeno superiore di 60 giorni alla durata della fase emergenziale, onde permettere il rientro alla normalità di tutti i soggetti coinvolti.

Auspiciando una totale applicazione di quanto richiesto su tutto il territorio interessato, si resta a disposizione per ogni eventuale contributo per la condivisione degli atti conseguenziali.

Allegati: c.s.

Il Presidente
Dott. Ing. Pierluigi De Amicis





Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata
Centro e Frazioni

CIRCOLARE COMUNE DELL'AQUILA

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

N. 2/2020

OGGETTO: Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Emergenza COVID-19. Disposizione per il differimento del termine di ultimazione dei lavori nei cantieri della ricostruzione.

Visti:

- I D.P.C.M. in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 aventi per oggetto "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamati,


- L'art. 3 dell'O.P.C.M. 3945 del 13/06/2011;
- L'art. 6 dell'O.P.C.M. 4013 del 23/03/2012;
- La legge 6 agosto 2015 n. 125;

Rilevato,

che nei cantieri della ricostruzione privata i lavori nella gran parte dei casi non possono utilmente proseguire garantendo adeguati protocolli di sicurezza anti contagio, anche a causa della difficoltà di reperimento dei dispositivi di protezione individuali.

Atteso che,

Le citate ordinanze prevedevano la durata massima dei tempi di esecuzione degli interventi *fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate.*



Comune dell'Aquila

Ritenuto di,

di dover regolamentare il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e la data in cui sarà dichiarata cessata la fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

1. Che il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e la data in cui sarà dichiarata cessata la fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, costituirà proroga del tempo di ultimazione dei lavori di ricostruzione privata e, conseguentemente, non sarà conteggiato ai fini dell'applicazione.
2. Che con apposita circolare sarà comunicata la data di cessazione dell'emergenza, al fine della determinazione del periodo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

Arch. Roberto Evangelisti

Firmato digitalmente da: EVANGELISTI ROBERTO
Data: 13/03/2020 08:31:39